

88040 – (Provincia di Catanzaro) via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE n. 06 del 11/02/2021

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PLESSO DI CICALA, PER SANIFICAZIONE PERIODICA DEI LOCALI – **PROROGA ORDINANZA N. 05 DEL 08/02/2021.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
- del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020 ed 84/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4



88040 – (Provincia di Catanzaro) via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

CONSIDERATO che:

- -il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
- n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020, ha apportato modificazioni al DPCM 13 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 13 novembre 2020;
- -l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 73 del 15 ottobre 2020, aveva fissato disposizioni regionali conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 ottobre 2020, che devono essere integrate e aggiornate con il presente atto;
- -l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 9-22 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 58,55 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore di tale variabile risulta essere quasi quintuplicato rispetto al periodo di settembre in cui si era mantenuto stabile e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio regionale;
- -le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,
- -le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020" ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19

- Versione del 24 luglio 2020" per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Regionale n. 80 del 27 ottobre 2020;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Regionale n. 84 del 07 novembre 2020;

VISTO IL DPCM 03 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Dpcm del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre;

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 34 del 12/11/2020;

VISTA l'ordinanza del PRESIDENTE DELLA REGIONE Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021, con la quale si è disposto che dal 7 al 31 gennaio 2021, il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza; DATO ATTO che i Sindaci hanno facoltà di adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art.

1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento;

Ritenuto opportuno adottare, in via precauzionale e ciclica, idonei provvedimenti di preventiva e periodica tutela della salute pubblica disponendo la sanificazione dei locali previa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di CICALA;

POSTO che con propria precedente ordinanza n. 05 del 08/02/2021 è stata disposta la chiusura dell'istituto scolastico



88040 – (Provincia di Catanzaro) via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

per le giornate dal 9 all'11 febbraio 2021, al fine di poter eseguire i programmati interventi di sanificazione degli ambienti scolastici;

CONSIDERATO che per ragioni tecniche le predette operazioni si protrarranno nelle prossime giornate di venerdì 12 e sabato 13 c.m.;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di provvedere alla preventiva e prevista sanificazione derivante dalla situazione di natura straordinaria al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini:

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATI:

l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,;

l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i,;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento, comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di CICALA

- concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le ragioni in premessa meglio declinate, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, la proroga dell'Ordinanza n. 05 del 08/02/2021 e, conseguentemente il prolungamento della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del PLESSO di CICALA dell'I.C. "Giuseppe GUZZO" di TIRIOLO, nelle giornate di venerdì 12/02/2021 e sabato 13/02/2021 compreso, al fine di completare la periodica sanificazione dei locali scolastici;

AVVISA

 che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi DELL'ART. 650 del codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata e incontrollata capacità di diffusione;

CHIEDE

• al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giuseppe GUZZO" di TIRIOLO, di voler adottare ogni misura alternativa per favorire la didattica a distanza;

INFORMA

Che durante i giorni di chiusura saranno completati i lavori di allaccio e messa in funzione del nuovo impianto termico di riscaldamento a maggiore efficienza energetica.



88040 – (Provincia di Catanzaro) via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inviata:

- Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giuseppe GUZZO" di TIRIOLO czic86500r@pec.istruzione.it
- Prefettura di Catanzaro pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it;
- **Regione Calabria** Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie pec: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
- Regione Calabria UOA Protezione Civile pec: protcivile.presidenza@ pec.regione.calabria.it;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Carlopoli via pec: tcz20428@pec.carabinieri.it;
- al Servizio di Polizia Municipale di Cicala;
- la pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line;

•

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che:

l'Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Cicala; l'oggetto del procedimento è: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

La Polizia Municipale, le altre forze Pubbliche e le altre Autorità preposte sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla data di notificazione.

La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 02/03/2020, n. 9.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 12/11/2020, salvo ulteriori proroghe.

IL SINDACO F.to Alessandro FALVO